## TRIBUNALE DI MODENA



Modena, 11 novembre 2014

Prov.n. 568/14T

Anno 2014 Tit. Cl. 2.1 Fasc. 6

Allegati: 1

Oggetto: Art 46 L 374\91. Giudizio di secondo grado avverso le sentenze emesse dal giudice di pace. Estensione dell'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di gualsiasi specie e natura.

Con risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, l'Agenzia delle Entrate, recependo il prevalente orientamento giurisprudenziale e superando le indicazioni della precedente risoluzione n. 48/E dl 18 aprile 2011, "ritiene che il regime esentativo per valore previsto dall'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio".

L'esenzione prevista dal primo comma dell'art 46<sup>ii</sup> della legge n. 374/1991 sugli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non superiore a € 1.033,00 è pertanto estesa alle decisioni assunte nei successivi gradi di giudizio in relazione agli atti emessi in primo grado dal giudice di pace.

Il Dirigente Amministrativo dott.ssa Luigina Signoreiti

<sup>&</sup>lt;sup>i</sup> Da ultimo Cass. 16 luglio 2014 n. 16310, 24 luglio 2014 n. 16978, 16979,16980, 16981

ii Art. 46 Regime fiscale 1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.033,00 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

<sup>2.</sup> Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attivita' conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di € 1.033,00 sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979,n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.